

Regolamento d'esame Attuario ASA

I. Disposizioni generali

Art. 1 Basi

L'Associazione svizzera degli attuari (di seguito ASA) organizza esami per acquisire il titolo di «Attuario ASA». Il presente Regolamento d'esame disciplina i dettagli.

I titoli «Aktuar SAV», «Aktuarin SAV», «Actuaire ASA», «Actuary SAA», «Attuario ASA» e «Attuaria ASA» sono iscritti nel Registro dei marchi dell'Istituto Federale della Proprietà.

In questo Regolamento, il titolo «Attuario ASA» viene sempre usato per indicare anche i titoli riportati al capoverso precedente.

Per ragioni linguistiche, nel presente documento viene usata solamente la forma maschile. Naturalmente è inclusa anche la forma femminile.

Art. 2 Scopo del titolo «Attuario ASA»

Chi porta questo titolo possiede le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere un'attività professionale e di responsabilità in veste di attuario.

Art. 3 Scopo degli esami

Gli esami contribuiscono a garantire il livello di formazione degli attuari ASA.

La formazione per attuari ASA soddisfa pienamente gli accordi stretti con le associazioni degli attuari nel contesto dell'Association Actuarielle Européenne (AAE) in merito al riconoscimento reciproco di «fully qualified actuary».

Soddisfa anche gli standard di formazione e comportamento per «fully qualified actuary» della International Actuarial Association (IAA).

II. Commissione formazione ASA

Art. 4 Composizione della Commissione formazione ASA

Il numero di membri della Commissione formazione ASA varia da 8 a 15 e almeno i tre quarti di essi devono appartenere alla sezione Attuari ASA. Garantendo un'adeguata rappresentanza di insegnamento e pratica, la Commissione si compone nel modo seguente:

- almeno due membri del Comitato ASA;
- un docente come delegato delle Università di Basilea, Berna, Losanna (HEC) e dell'ETH di Zurigo;
- almeno tre membri provenienti dalla pratica attuariale.

La Commissione formazione ASA è in grado di deliberare se sono presenti almeno cinque membri.

Art. 5 Nomina della Commissione formazione ASA

Il presidente della Commissione formazione ASA e gli altri membri vengono nominati dal Comitato ASA. Per ogni scuola universitaria viene individuato un docente come membro ordinario della Commissione formazione ASA. Ulteriori docenti delle scuole universitarie possono essere nominati sostituti. In caso di assenza sostituiscono il membro ordinario.

Il presidente della Commissione formazione ASA resta in carica per tre anni. In totale non può mantenere la carica per più di 12 anni.

Art. 6 Compiti della Commissione formazione ASA

La Commissione formazione ASA allestisce un Syllabus ASA sulla base delle disposizioni delle associazioni europee e internazionali AAE e IAA. Mediante accordi con le scuole universitarie garantisce che la formazione avvenga nel rispetto di tale Syllabus.

La Commissione formazione ASA è anche responsabile dell'esecuzione dei propri esami e di quelli in collaborazione con altre associazioni attuariali. In questo quadro la Commissione formazione ASA svolge, tra gli altri, i compiti seguenti:

- Decisione in merito all'ammissione al percorso di studio Attuario ASA
- Definizione della formazione necessaria per il percorso di studio Attuario ASA
- Emissione di raccomandazioni circa tipo e luogo della formazione
- Definizione formale del superamento degli esami richiesti per il percorso di studio Attuario ASA
- Decisione sull'ammissione al colloquio d'esame Attuario ASA
- Nomina dei periti per il colloquio d'esame Attuario ASA
- Esecuzione del colloquio d'esame Attuario ASA
- Decisione sul superamento del colloquio d'esame Attuario ASA
- Richiesta di assegnazione del titolo «Attuario ASA» al Comitato ASA
- Definizione delle tasse d'esame

III. Percorso di studio Attuario ASA

A. Condizioni di ammissione

Art. 7 Ammissione al percorso di studio Attuario ASA

Il candidato titolare di un diploma di scuola universitaria o scuola universitaria professionale e una formazione matematica di base presenta all'Amministrazione ASA una richiesta di ammissione al percorso di studio Attuario ASA.

L'ammissione al percorso di studio Attuario ASA viene decisa dalla Commissione formazione ASA. La decisione viene comunicata al candidato per iscritto.

Art. 8 Definizione della formazione necessaria

La definizione della formazione necessaria è di competenza della Commissione formazione ASA. Il candidato deve ottenere la formazione definita dalla Commissione formazione ASA nelle discipline prescritte dall'ASA e superare i relativi esami.

La formazione necessaria viene comunicata al candidato per iscritto.

Art. 9 Iscrizione al percorso di studio Attuario ASA

L'iscrizione va effettuata per iscritto con il modulo ASA dedicato da recapitare all'Amministrazione allegando i documenti seguenti:

- Curriculum vitae con indicazioni esatte della formazione professionale e della pratica passata
- Attestati, certificati e diplomi della formazione determinante, in particolare attestato dei diplomi presso una scuola universitaria o scuola universitaria professionale ecc.

B. Esami per il percorso di studio Attuario ASA

Art. 10 Competenza d'esame dell'ASA

L'ASA ha facoltà di organizzare esami direttamente oppure in collaborazione con scuole universitarie o altre associazioni attuariali.

Art. 11 Principio

Gli esami sono di responsabilità della Commissione formazione ASA. Normalmente vengono svolti dai docenti delle scuole universitarie.

Art. 12 Tasse d'esame

La Commissione formazione ASA stabilisce le tasse d'esame. Le tasse sono riportate su Internet sulla homepage ASA.

Art. 13 Validazione dei risultati degli esami

Il candidato fornisce prova del fatto che le discipline richieste dalla Commissione formazione ASA nel percorso di studio Attuario ASA sono interamente coperte e i relativi esami sono stati superati.

Art. 14 Attribuzione delle note

Di principio vengono attribuite note tra 6 e 1. In tutti gli esami deve essere raggiunta almeno la nota 4.

In assenza di diritto di ricorso presso la scuola universitaria, è possibile presentare richiesta di ricorso contro il risultato dell'esame entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati. La richiesta va presentata all'Amministrazione ASA. La richiesta scritta di ricorso deve contenere conclusioni chiare e corredate da motivazioni concrete.

Art. 15 Ripetizione degli esami

In caso di mancato superamento di un esame è possibile ripeterlo. Un'ulteriore ripetizione è possibile solo previa richiesta alla Commissione formazione ASA. La Commissione formazione ASA decide caso per caso se tale ulteriore ripetizione è possibile. La decisione della Commissione formazione ASA sulla possibilità di ripetizione di un esame è irrevocabile ed è esplicitamente esclusa qualsiasi possibilità di ricorso.

Il candidato viene orientato per iscritto.

IV. Colloquio d'esame Attuario ASA

Art. 16 Ammissione

Per l'ammissione al colloquio d'esame Attuario ASA devono essere obbligatoriamente soddisfatti i requisiti seguenti:

- Attestato di tutti gli esami richiesti per l'ammissione al percorso di studio Attuario ASA. Gli esami devono essere stati superati prima del termine ultimo di iscrizione al colloquio d'esame Attuario ASA.
- Attestato della necessaria pratica professionale attuariale, pertinente e fondamentalmente coerente, di almeno 3 anni
- Attestato del pagamento di tutte le tasse d'esame
- Attestato di frequenza del corso «Professionalità» dell'Associazione svizzera degli attuari; la frequenza del corso non deve risalire a più di 2 anni prima della data del colloquio d'esame Attuario ASA.

L'ammissione viene decisa dalla Commissione formazione ASA. La decisione viene comunicata al candidato per iscritto.

Art. 17 Pratica richiesta

I candidati che hanno concluso il percorso di studio Attuario ASA devono attestare una pratica attuariale pertinente e fondamentalmente coerente di 3 anni. La pratica richiesta deve essere svolta prima del termine ultimo di iscrizione al colloquio d'esame Attuario ASA. La pratica va attestata mediante certificati e referenze dei datori di lavoro. Le attività attuariali svolte devono essere descritte in dettaglio e confermate dal diretto superiore. Viene riconosciuto come pratica attuariale solamente il periodo successivo l'acquisizione del diploma o della laurea di livello bachelor o master.

Il riconoscimento della pratica richiesta viene deciso dalla Commissione formazione ASA. La decisione viene comunicata al candidato per iscritto.

Art. 18 Requisito per l'iscrizione

Il requisito per l'iscrizione al colloquio d'esame Attuario ASA è un'affiliazione ordinaria all'associazione ASA.

Art. 19 Iscrizione

Le Direttive inerenti il Regolamento d'esame Attuario ASA illustrano la procedura amministrativa per il colloquio d'esame Attuario ASA.

L'iscrizione al colloquio d'esame Attuario ASA va effettuata per iscritto ed entro il termine recapitando il modulo dedicato alla Commissione formazione ASA c/o Amministrazione ASA e allegando i documenti seguenti:

- Curriculum vitae con indicazioni esatte della formazione professionale e della pratica passata
- Conferme dei datori di lavoro precedenti e del superiore diretto attuale con descrizione delle attività attuariali svolte e referenze per l'intera pratica svolta.
- Attestato di frequenza del corso «Professionalità» dell'Associazione svizzera degli attuari.

Art. 20 Durata

Il colloquio d'esame Attuario ASA dura un'ora.

Art. 21 Esecuzione

Il colloquio d'esame Attuario ASA viene organizzato almeno una volta l'anno.

Il colloquio d'esame Attuario ASA si tiene in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese o italiano).

Il colloquio d'esame Attuario ASA non è aperto al pubblico.

Art. 22 Periti

Il candidato viene esaminato da almeno 2 periti nominati dalla Commissione d'esame ASA.

Il piano d'esame e l'elenco dei periti vengono recapitati al candidato almeno quattro settimane prima del colloquio d'esame Attuario ASA. Il candidato presenta per iscritto eventuali reclami in merito ai periti, indicando i motivi, al più tardi due settimane prima del colloquio d'esame Attuario ASA alla Commissione formazione ASA c/o Amministrazione ASA. Quest'ultima prende una decisione definitiva e adotta le disposizioni necessarie.

Per motivi gravi, il presidente della Commissione formazione ASA ha facoltà di apportare le modifiche necessarie in merito ai periti anche dopo l'invio del relativo elenco al candidato.

Art. 23 Strumenti ausiliari

Non sono ammessi strumenti ausiliari ad eccezione del materiale per la presentazione.

L'uso di strumenti ausiliari comporta l'interruzione del colloquio d'esame Attuario ASA in corso. Il colloquio d'esame Attuario ASA viene considerato non superato.

Art. 24 Attribuzione delle note

Nel colloquio d'esame Attuario ASA vengono assegnati solo i giudizi «Superato» e «Non superato».

Il colloquio è costituito da tre fasi di uguale durata (presentazione/presa di posizione, domande di approfondimento, professionalità). Per poter assegnare il voto «Superato», tutte le parti devono essere superate.

I periti determinano il risultato dell'esame congiuntamente e presentano una richiesta alla Commissione formazione ASA. La Commissione formazione ASA approva i risultati.

Art. 25 Ripetizione

Il colloquio d'esame Attuario ASA può essere ripetuto al massimo due volte. Tra il secondo e il terzo tentativo devono passare almeno due anni.

Art. 26 Ritiro

Se un candidato non si presenta al colloquio d'esame Attuario ASA o si ritira dallo stesso senza motivi gravi (malattia, infortunio, servizio militare, decesso di un familiare stretto ecc.), il colloquio viene considerato non superato.

Art. 27 Pubblicazione

Le date d'esame e il termine ultimo di iscrizione al colloquio d'esame Attuario ASA vengono pubblicati per tempo su Internet sulla homepage ASA.

Art. 28 Tasse

La Commissione formazione ASA stabilisce le tasse. Queste ultime vengono pubblicate su Internet sulla homepage ASA e devono pervenire all'ASA 4 settimane prima dell'inizio del colloquio d'esame Attuario ASA. In caso contrario non è possibile partecipare al colloquio.

Chi non supera il colloquio d'esame Attuario ASA, non si presenta senza motivi gravi, si ritira o viene escluso a causa di una violazione non ha diritto al rimborso delle tasse.

Se il candidato ritira la sua iscrizione al più tardi due settimane prima dell'esame oppure non può partecipare al colloquio d'esame Attuario ASA per motivi gravi (malattia, infortunio, servizio militare, decesso di un familiare stretto ecc.) ha diritto al rimborso di una parte della tassa al netto dei costi amministrativi.

Art. 29 Diritto di consultazione degli atti d'esame

Il diritto di esaminare gli atti si basa sulle relative disposizioni dell'attuale Nota informativa della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI. In particolare, non sussiste il diritto di esaminare gli appunti redatti dai periti durante lo svolgimento del colloquio d'esame. In caso di esito negativo della prova, la relazione d'esame può essere consultata solo in presenza di un membro del Comitato formazione.

Art. 30 Ricorso

Contro la decisione della Commissione formazione ASA in merito al risultato ottenuto nel colloquio d'esame Attuario ASA è possibile presentare richiesta di ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del risultato. La richiesta deve essere rivolta al presidente dell'ASA. La

richiesta scritta di ricorso deve contenere conclusioni chiare e corredate da motivazioni concrete.

VI. Assegnazione del titolo «Attuario ASA»

Art. 31 Titolo «Attuario ASA»

Una volta superato il colloquio d'esame Attuario ASA, la Commissione formazione ASA richiede al Comitato ASA l'ammissione del candidato idoneo alla sezione Attuari ASA dell'associazione. Una volta ammesso alla sezione Attuari ASA, il candidato idoneo ha diritto di portare il titolo Attuario ASA.

Con l'ammissione alla sezione Attuari ASA, l'ASA conferma che il candidato idoneo dispone della qualificazione richiesta per un Attuario ASA.

I membri della sezione Attuari ASA sono soggetti alle regole deontologiche della sezione Attuari ASA dell'Associazione svizzera degli attuari ASA.

VII. Disposizioni finali

Art. 32 Commissione ricorsi ASA

La Commissione ricorsi ASA giudica i ricorsi ricevuti e presenta le sue conclusioni al Comitato ASA. Il Comitato ASA prende le decisioni finali.

La decisione del Comitato ASA viene comunicata per iscritto al ricorrente.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 25 novembre 2022.

Approvato dal Comitato ASA il 25 novembre 2022